



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

CS/SPRES:gc

Roma, 23 dicembre 2011  
*Informativa n. 87/2011*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Caro Presidente,  
ti informo di una importante iniziativa.

In data 16 settembre 2011, la Fondazione dei dottori commercialisti di Milano ha formalizzato al Presidente della sezione fallimentare del Tribunale, Dottor Lamanna, una proposta di convenzione, tra la camera Arbitrale e di Conciliazione della detta Fondazione e la Sezione fallimentare.

Tramite tale proposta viene prospettata la possibilità di accedere alla mediazione per la risoluzione di controversie sorte nell'ambito di procedure concorsuali.

Si tratta di una iniziativa importante in quanto la corretta applicazione dell'istituto della mediazione può evitare notevoli lungaggini nella definizione del contenzioso civile.

Come Ti è noto, la mediazione ha trovato compiuta disciplina tramite il D.Lgs. n. 28/2010, e relativi regolamenti Ministeriali di attuazione, che sinteticamente prevede:

- la mediazione obbligatoria nelle materie relative a: diritti reali, divisione, successione ereditaria, patto di famiglia, locazione, comodato, affitto d'aziende, risarcimento danni derivanti da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o altra forma di pubblicità. Contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5);
- la mediazione facoltativa, su iniziativa delle parti (art. 2);



- la cd. mediazione delegata, per cui il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato di istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a procedere alla mediazione (prevista dall'art. 5, secondo comma).

A ben vedere, nell'ambito delle procedure concorsuali molte possono essere le controversie risolvibili tramite l'utilizzo del nuovo istituto. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle azioni risarcitorie intentate dalla curatela nei confronti di amministratori e sindaci rispetto alle quali si potrebbe ricorrere alla mediazione volontaria, ovvero alle questioni riconducibili all'affitto d'azienda.

Su tali aspetti si sofferma la proposta della Fondazione che documenta il risparmio di costi per le procedure ed evidenzia la celerità del procedimento di mediazione nonché la specificità delle competenze dei professionisti iscritti al Nostro albo.

La proposta è stata valutata positivamente dal plenum dei giudici delegati del tribunale di Milano (i quali, peraltro, hanno messo in luce come si tratti di un'importante *chance* operativa per i curatori che potranno gestire meglio e più diligentemente le procedure fallimentari) e diffusa, con la comunicazione n. 8/2011, a tutti i professionisti che collaborano con la sezione fallimentare, a tutti i giudici delegati, nonché al Presidente del tribunale.

Alla luce di tanto, sarebbe auspicabile che gli organismi di mediazione creati all'interno di ciascun ordine professionale si attivino nell'ambito del circondario di tribunale in cui sono istituiti per promuovere iniziative del tutto simili a quella che Ti ho appena illustrato e che Ti allego alla presente.

Un cordiale saluto,



Claudio Siciliotti